

COMUNE DI FRASCATI

Piazza Marconi n.3 – 00044 FRASCATI (RM)

Tel.0694184555/209-Fax06-94184238

Sito www.comune.frascati.rm.it- Pec: protocollofrascati@legalmail.it

GARA TELEMATICA

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEI DUE
ASILI NIDO COMUNALI “PIETRA PORZIA” E “GROTTE PORTELLA” E
RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER QUATTRO ANNI EDUCATIVI, OLTRE
RINNOVO DI UN ANNO E PROROGA TECNICA SECONDO IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA**

CODICE CIG 9762651A75 - CODICE CPV 80110000-8 (servizi di istruzione prescolastica)

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha ad oggetto l’affidamento in concessione del Servizio di gestione di Asilo Nido presso due strutture comunali, ciascuna con capacità ricettiva di 60 posti per un totale di 120 posti e la riscossione delle tariffe. La finalità della presente concessione è offrire il servizio di Asilo Nido ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio del Comune di Frascati o in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento dell’Asilo Nido approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28/04/2022.

Per tale servizio il Comune di Frascati concede in uso i locali dell’Asilo nido “Pietra Porzia” in via Colle dello Stinco - 00044 Frascati (RM) e i locali dell’Asilo Nido “Grotte Portella in viale Luigi Einaudi, n. 7 - 00044 Frascati (RM) ad un canone mensile a bambino di € 79,50 esente IVA.

Il Concessionario avrà inoltre facoltà di erogare il Servizio di Asilo Nido, in qualità di soggetto gestore privato, anche in orari ed in giornate ulteriori rispetto a quelle previste dal presente capitolato (es. nelle ore pomeridiane, sabato, mese di agosto....), di inserire ulteriori utenti privati ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento asili nido comunali e servizi educativi vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/04/2022 (d’ora in poi solo Regolamento in allegato) e di intraprendere attività e servizi sperimentali e innovativi nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo della struttura, purché compatibili, rientranti nei parametri previsti dalle normative regionali di riferimento e non interferenti con il servizio di asilo nido, previa informazione al competente Ufficio Comunale sia degli orari che delle tariffe applicate.

Art. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di quattro anni, presumibilmente a decorrere dal primo di settembre 2023 fino al 31 luglio 2027, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, oltre a mesi sei di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni e ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Art. 3) PARTI DEL CONTRATTO

Il Comune di Frascati e il Soggetto aggiudicatario della concessione.

Art. 4) VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore globale stimato della concessione è pari ad € **7.296.715,80** esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 21, del DPR 633/72 (calcolando un valore annuo di € 1.167.975,60 esente IVA con ipotesi media di 120 utenti x 11 mesi x € 884,83 mensili a bambino per quattro anni di durata più mesi sei di possibile proroga oltre stima degli utenti privati pari a 18 posti per 11 mesi per € 650,00 = € 128.700,00 e circa € 30.000,00 anno per servizi aggiuntivi).

Attualmente il Comune di Frascati corrisponde la differenza tra retta utente offerta in sede di gara e tariffa pagata dagli utenti fino ad un massimo di € 500.000,00 per circa 66 utenti, è attiva altresì una convenzione con Banca d'Italia per 15 utenti. L'ammissione all'asilo nido è comunque sempre subordinata alle effettive disponibilità di bilancio.

L'importo a **base d'asta** per la concessione, con riferimento al complesso delle prestazioni nel presente capitolato speciale, è costituito dal costo mensile per bambino, determinato in € **884,83/mese** esente Iva ai sensi del D.P.R. 633/2021, art. 10, n. 21; il calcolo è stato effettuato tenendo conto di tutti i costi inerenti il servizio, compreso il canone di concessione dei due immobili sede degli asili nido, fissato in € **79,50** esente IVA (in quanto inerente la presenza del bambino all'asilo nido) al mese a bambino da corrispondere al Comune e considerando gli oneri della sicurezza interna o aziendale di cui al d.lgs. 81/2008.

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali, diversi dai costi di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, non sussistono oneri e costi di sicurezza correlati alle attività oggetto di concessione di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, per cui essi sono pari a zero.

Le spese a carico del concessionario sono dettagliate all'art. 11 del presente Capitolato.

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione.

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

Art. 5) RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

La controprestazione a favore del concessionario consiste, oltre al corrispettivo di cui all'art. 20 del presente

Capitolato, nel diritto di gestire il servizio e di riscuotere direttamente dalle famiglie le tariffe di frequenza mensile, così come stabilito annualmente con delibera di Giunta comunale, secondo applicazione delle fasce di reddito ISEE, di inserire ulteriori utenti privati ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento vigente e nella possibilità di organizzare servizi educativi aggiuntivi al di fuori dell'orario di servizio degli asili nido, aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00, come disposto dal Regolamento per la gestione degli asili nido.

Art. 6) FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio di Asilo Nido, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo al servizio stesso, del progetto educativo e delle norme sanitarie emanate dalla ASL e riscossione delle tariffe.

Nello specifico si tratta della gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la predisposizione, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali e quant'altro connesso alla regolare gestione di un asilo nido.

Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni da parte del Comune, peraltro consentite dalla vigente normativa regionale, in merito alla capacità ricettiva dell'asilo nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né avanzare diritto ad eventuale risarcimento di danni. L'obiettivo principale da perseguire, e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta di concessione, è di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi.

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi d'età, con la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e sostenendo l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Art. 7) DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Asilo Nido si rivolge a famiglie con minori che tra i 3 ed i 36 mesi e potrà essere attivato per un numero di 60 bambini per ciascuno dei due asili nido oggetto del bando. Ogni asilo nido si articola in tre sezioni così ripartite:

- piccoli da 3 a 12 mesi;
- medi da 13 a 24 mesi;
- grandi da 25 a 36 mesi.

L'organizzazione delle singole sezioni spetta al gruppo educativo del nido di cui all'art. 19 del Regolamento, nel rispetto delle norme in vigore e tenuto in debito conto il rapporto educatori/bambino (1 a 7) stabilito dalle leggi nazionali e/o regionali.

Nel nido trovano accesso a pieno diritto i bambini che presentano minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i bambini che vivono in condizioni ambientali e sociali compromettenti la loro integrità psico-fisica.

Art. 8) ACCESSO AL SERVIZIO

Il Servizio sarà erogato sulla base delle disposizioni del Regolamento vigente, per l'accesso al servizio e l'ammissione si rinvia all'art. 8 del succitato Regolamento.

Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Frascati oppure scaricato dal sito web del Comune:

Il Comune di Frascati emana il bando di iscrizione all'Asilo Nido entro il 30 aprile e viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.frascati.rm.it.

A seguito della pubblicazione del bando annuale ed a seguito della ricezione delle domande, il Comune di Frascati predispone la graduatoria che verrà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale.

Il concessionario dovrà presentare, contestualmente alla fattura mensile, i prospetti mensili aggiornati con la rilevazione delle presenze dei minori, mediante la predisposizione di apposite schede e l'elenco del personale effettivamente utilizzato.

Il Concessionario dovrà fornire al Comune di Frascati le schede di presenza relative ai minori frequentanti l'asilo nido, con la seguente modalità:

- le schede verranno giornalmente firmate dal genitore/tutore/referente familiare del minore e dal responsabile del servizio, a conferma dell'orario e della data in cui la prestazione è stata effettuata.
- le schede dovranno essere compilate con il massimo ordine e non dovranno presentare cancellazioni. Eventuali correzioni dovranno essere leggibili e controfirmate da entrambe le parti;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a campione, durante il mese la regolarità della tenuta delle schede;
- sempre entro il 10 del mese successivo tali schede saranno consegnate al Responsabile comunale del Servizio per le verifiche circa la frequenza al servizio dei minori.

Ogni onere derivante dalla corretta gestione dei registri e delle schede è a carico del concessionario.

Art. 9) LUOGO, CALENDARIO ANNUALE ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

L'Asilo nido comunale "Pietra Porzia" è situato in via Colle dello Stinco - 00044 Frascati (RM) e l'Asilo Nido "Grotte Portella" in viale Luigi Einaudi, n. 7 - 00044 Frascati (RM).

Il Nido ha carattere diurno, inizia l'attività il primo settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, dal lunedì al venerdì, con servizio pieno di 8 ore giornaliere e orario compreso dalle ore 7,30 alle ore 16,00, con interruzione nel mese di agosto.

Si rinvia al Regolamento vigente e alla normativa regionale in materia di gestione degli asili nido e al calendario annuale per il funzionamento degli stessi. Il piano di apertura deve essere comunicato al Comune e ai genitori entro il mese di novembre di ogni anno. Il Concessionario avrà l'obbligo di erogare il servizio nei periodi determinati, salvo cause di forza maggiore od eventi imprevedibili ed imprevedibili che dovessero impedirne la normale erogazione. Eventuali giornate di chiusura, anche parziale, dovranno essere concordate con il Comune di Frascati, previa richiesta scritta contenente le motivazioni e previo assenso, da accordarsi sempre in forma scritta, da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il Concessionario avrà inoltre facoltà di erogare il Servizio Asilo Nido, in qualità di soggetto gestore privato, anche in orari ed in giornate ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo, (es. nelle ore pomeridiane, sabato, mese di agosto....) e di intraprendere attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili, rientranti nei parametri previsti dalle normative regionali di riferimento e non interferenti con il servizio di asilo nido, previa informazione al competente l'Ufficio Comunale sia degli orari e sia delle tariffe applicate.

Art. 10) MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Frascati, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. E' dovere del concessionario informare al più presto il Servizio sociale del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbero essere espressione di una condizione di rischio per il minore. Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri, ferma l'applicazione della clausola sociale.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi le condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario. Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per l'intera durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell'asilo nido sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale. L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Art. 11) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per la gestione dell'asilo nido il concessionario si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti richiesti dalla legge nazionale e regionale in materia, ferma l'applicazione della clausola sociale e gli obblighi di riassunzione connessi e conseguenti nel rispetto della libertà d'impresa.

Restano a carico del concessionario tutti gli oneri e le attività per lo svolgimento del servizio di seguito elencati:

1. spese personale comprensive dei costi di formazione, supervisione e oneri relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008;
2. prodotti mensa (ai sensi dell'art. 21 del regolamento "nell'asilo nido si utilizzano esclusivamente prodotti di provenienza biologica o biodinamica, adeguatamente certificati e non geneticamente modificati"), prodotti pulizia e qualsiasi altro prodotto necessario al corretto svolgimento del servizio;
3. materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi di qualità certificata nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
4. pagamento di tutte le imposte comunali dovute;
5. pagamento di tutte le utenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo di quelle telefoniche, dell'energia elettrica, gas, acqua, TARI;
6. pagamento al Comune del canone di concessione dei due immobili sede degli asili nido, fissato in € 79,50 esente Iva al mese per ogni bambino iscritto;
7. utilizzazione della denominazione "Asilo Nido Comunale Grotte Portella" e "Asilo Nido Comunale Pietra Porzia";
8. rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario di apertura;
9. accesso al servizio per n. 120 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
10. rispetto del Regolamento comunale per il Servizio Asilo Nido approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28.04.2022 e delle successive eventuali modifiche;
11. attività di promozione del servizio;
12. cura e igiene personale del bambino;

13. presenza di personale educativo ed ausiliario necessario nel rispetto della normativa regionale, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza nel rispetto della normativa vigente;
14. la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
15. provvedere all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni sanitarie e non (comprese licenze commerciali e SCIA antincendio qualora non già acquisita) necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. Tutte le licenze e autorizzazioni saranno richieste dalla ditta aggiudicataria e saranno intestate al legale rappresentante della stessa;
16. rispetto delle disposizioni vigenti in materia di servizi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, redazione del piano della sicurezza e del piano della gestione di momenti di crisi;
17. predisposizione, assistenza e somministrazione dei pasti nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento, delle disposizioni relative alle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" e delle "Linee di indirizzo in materia di igiene per asili nido e scuole materne del territorio della Azienda USL RM H", l'erogazione dei pasti dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate ed in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in possesso di garanzie idonee, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
18. rispettare le vigenti normative in materia igienico-sanitaria relativamente all'igiene degli ambienti e del materiale necessario, alla preparazione, conservazione e distribuzione dei pasti, controlli sanitari del personale, allontanamento per malattia e riammissione dopo malattia dei bambini che frequentano la struttura, impostazioni dietetiche e diete speciali dei pasti, somministrazione di farmaci nel rispetto dell'art. 25s del Regolamento;
19. servizio lavanderia;
20. gestione e smaltimento dei rifiuti, secondo il criterio della raccolta indifferenziata;
21. custodia dei locali;
22. gestione rapporti con le famiglie, con il competente Ufficio comunale e con la Asl competente;
23. calcolo e riscossione delle tariffe dovute su base mensile;
24. gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
25. collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
26. impegno a fornire, in forma reciproca con l'Ente pubblico, le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività o quant'altro necessario all'effettuazione della valutazione e verifica;
27. sorveglianza, custodia e pulizia degli edifici nonché la manutenzione degli spazi verdi, compresa la segnalazione tempestiva di disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro, che interessino la manutenzione straordinaria, una volta accertato che non dipendano da incuria o inadeguata/mancata manutenzione ordinaria;
28. conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (riscaldamento, elettrico, idrico-sanitario,

antincendio ecc.) con obbligo di incaricare della manutenzione lo stesso gestore degli impianti comunali, effettuare tutte le verifiche periodiche concordate con i tecnici del Comune, dandone evidenza con l'invio all'Ufficio Tecnico e al competente Ufficio Comunale dei relativi risultati, al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impiantistica antincendio e, comunque, tutti i dispositivi per la sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per l'impianto di riscaldamento il concessionario è tenuto a nominare terzo responsabile lo stesso gestore degli impianti comunali;

29. manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, lett. a), del D.P.R. 380/2001 e esecuzione delle opere necessarie ad integrare ed a mantenere in efficienza l'intera struttura, compresi impianti e spazi esterni, al fine di garantire la conservazione della stessa nello stato in cui si trova all'atto della consegna, salvo il naturale deterioramento d'uso.

Manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici (se necessario anche nuova installazione) nei limiti di € **10.000,00 annui**. Gli interventi dovranno essere concordati con il Servizio Lavori Pubblici del Comune. Oltre l'importo annuo di € 10.000,00, anche cumulativo a seguito di diversi interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal concessionario nel corso dell'anno, provvederà direttamente il Servizio Lavori Pubblici del Comune. Il concessionario concorrerà comunque alla spesa mediante trattenuta sui corrispettivi mensili effettuata direttamente dal Comune. **Sostituzione**, previa autorizzazione del Comune, degli arredi esterni e degli arredi interni – di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadi, carrelli inox, etc.), fino a concorrenza della spesa di € **5.000,00 annui**;

30. mantenere indenne l'Amministrazione Comunale (si veda anche l'art. 18 del presente capitolato) da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando l'Amministrazione Comunale e i suoi obbligati da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale. Le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall'aggiudicatario. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificamente ai servizi oggetto del presente appalto, tale polizza (RCT) per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati nell'espletamento dei servizi, dovrà avere un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro. **La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti fruitori del servizio e i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti.** Al fine altresì, di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), comprese tutte le attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 a sinistro. Le suddette polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio. L'aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolare pagamento del premio;

31.a consentire l'accesso ad Amministratori, Dirigenti, Funzionari, ecc. nonché ad incaricati di altri organismi preposti alla vigilanza e controllo, in ordine alle attività che si svolgono nella struttura ed alla conduzione della

stessa;

32. alla verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;

33. all'assunzione degli impegni per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa regionale e il rispetto delle normative di carattere sanitario.

34. E' a carico del concessionario il costo del personale necessario alla gestione dei servizi ulteriori e attività sperimentali nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, comprensivo del costo della supervisione e delle attività formative del personale, nonché delle attività di raccordo con la rete dei servizi comunali;

35. Il concessionario è tenuto al mantenimento dei locali e degli arredi concessi e risponde di eventuali danni che verranno constatati in contraddittorio tra le parti. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario;

36. richiedere l'accreditamento dei servizi educativi ai sensi dell'art. 45 della legge Regione Lazio, 5 agosto 2020, n. 7.

Art. 12) ONERI A CARICO DEL COMUNE

Gli uffici comunali preposti comunicheranno ai genitori e all'aggiudicatario, all'inizio dell'anno educativo, l'inserimento dei bambini all'asilo nido unitamente al corrispettivo mensile spettante come quota mensile da famiglia.

Sono a carico dell'Ente pubblico i costi inerenti alla manutenzione straordinaria dell'immobile concesso in uso per l'effettuazione del servizio di cui trattasi oltre la spesa di € 10.000,00 annui.

Si specifica nel dettaglio la natura degli oneri a carico del Comune di Frascati:

1. manutenzione straordinaria dell'immobile e di tutte le parti ed aree che costituiscono l'asilo nido, ai sensi dell'art. 3 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380.

2. rimborso al concessionario, stante l'idoneità/agibilità della struttura in base alla vigente normativa, di eventuali lavori di miglioria, qualora espressamente e preventivamente approvati e autorizzati dal Comune. Il Comune s'intende, sin d'ora, sollevato da eventuali responsabilità civili e/o penali, con particolare riferimento ad aspetti implicanti il rispetto di norme di sicurezza/igiene dell'impianto, per tutti gli interventi effettuati dal concessionario;

3. copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;

4. sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadi, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al concessionario, comunque solo nel caso in cui sia stata superata la spesa di € 5.000,00 annui per l'acquisto di quanto previsto al presente articolo;

5. supporto per l'inserimento dei bambini disabili ai sensi della L. 104/92 e s.m.i., condividendo preventivamente con l'aggiudicatario un progetto specifico come indicato all'art. 5 del Regolamento;

6. concessione dell'accreditamento a seguito del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica Competente per i Servizi Educativi istituita presso i Distretti socio-sanitari di cui all'art.43, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11.

Art. 13) LOCALI

Il Comune di Frascati concede in uso al concessionario, dietro pagamento del canone di concessione fissato in € **79,50** esente IVA al mese, oltre rivalutazione annua, per ogni bambino iscritto comunale, in convenzione o privato, i locali necessari per l'espletamento del servizio, in via Colle dello Stinco - 00044 Frascati (RM) "Asilo nido Pietra Porzia" e i locali in viale Luigi Einaudi, n. 7 - 00044 Frascati (RM) "Asilo nido Grotte Portella". Si allegano planimetrie dello stabile e relativa area pertinenziale.

La struttura viene consegnata idonea ed agibile. Il Concessionario prende in consegna la struttura come da relativo verbale contenente anche l'elenco degli arredi e delle attrezzature. Al termine della concessione sarà redatto un verbale di riconsegna della struttura firmato da incaricati di ambo le parti.

In caso di difformità rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale o anomalie/danneggiamenti non imputabili al normale uso, il Concessionario è tenuto al ripristino prima della riconsegna definitiva. Il Concessionario usufruisce della struttura e di tutte le attrezzature esistenti (arredi per i locali riservati ai bambini, arredi cucina ed altri locali, suppellettili, giochi ecc..), secondo lo scopo specifico per cui sono state realizzate ed è direttamente responsabile dei danni che dovesse eventualmente arrecare alle stesse, fatta salva la normale usura e i guasti dovuti a cause di forza maggiore.

Il Concessionario ha facoltà di utilizzare la struttura per servizi aggiuntivi/integrativi, ivi compresi quelli indicati nell'offerta tecnica, in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e per tutti i mesi dell'anno, con lo svolgimento delle attività principali di cui al presente capitolato e nel rispetto delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste dalla vigente normativa da acquisire a propria cura e spese.

Art. 14) PERSONALE E PRESTAZIONI

Il concessionario, per lo svolgimento del servizio sopra citato, dovrà garantire che tutto il personale possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale deve essere in possesso dei requisiti indispensabili ad assicurare l'attività educativa e l'assistenza igienico - sanitaria di base.

Dovrà disporre di personale in misura tale da garantire il rapporto educatori/bambini e ausiliari/bambini previsto dalla vigente normativa, pari a 1 a 7 per gli educatori e 1 a 15 per il personale ausiliario (escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti), ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 7 del 5 agosto 2020.

All'atto dell'inizio delle prestazioni l'impresa aggiudicataria la concessione è tenuta a trasmettere all'Amministrazione l'elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, recapito, compreso quello telefonico, qualifica, titolo di studio e dichiarazione di non essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (*Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*), al capo IV del titolo XI (*Dei delitti contro*

la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (*Dei delitti contro la persona*) del Libro secondo del Codice Penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

Inoltre dovrà dichiarare di aver adempiuto all'acquisizione delle certificazioni di cui all'art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 per il responsabile e per tutti gli operatori, al fine di verificare l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Si rinvia al capitolo III – Gestione sociale, artt. da 13 a 23 del Regolamento e alla L.R. 7/2020, per la descrizione degli organi, del personale, del gruppo educativo, del coordinatore e dei rispettivi compiti e ruoli.

Nel caso in cui per necessità di servizio il concessionario (con i medesimi importi con i quali si è aggiudicato l'appalto) volesse impiegare un numero di operatori maggiore di quello minimo previsto nel presente capitolato, questi ultimi dovranno essere tassativamente in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel Regolamento e nella L.R. 7/2020.

Qualora il concessionario debba procedere alla sostituzione di uno o più operatori impegnati nello svolgimento del servizio, sia temporaneamente o in via definitiva, dovrà darne comunicazione alla Stazione appaltante con un preavviso di 5 giorni, impegnandosi a reintegrare il personale necessario al servizio con altri soci e/o personale dipendente regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti.

Il concessionario è tenuto a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche.

Il concessionario è tenuto al rispetto, nei confronti del proprio personale dei vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assicurativo. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto affidatario con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Frascati.

Art. 15) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno (per il primo anno di affidamento – 2023 - il termine è fissato per il 15 ottobre) il Concessionario predisporre la programmazione annuale e la trasmette al competente Ufficio Comunale, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al Concessionario eventuali modifiche.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi ai primi di ottobre. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, la prima nel mese di febbraio, la seconda nel mese di giugno.

Art. 16) RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Art. 17) AVVIO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna ad avviare il servizio alla data indicata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del contratto.

Art.18) RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume il servizio di asilo nido in concessione, e contestualmente acquisisce in uso le strutture immobiliari individuate all'art.1 del capitolato, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi. Il concessionario sarà in obbligo di adottare, durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali e attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Il concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Frascati resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, addebitando gli importi e/o incamerando la cauzione per l'importo corrispondente.

A tal fine, come già indicato all'art. 11 del presente Capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

a) polizza assicurativa per la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, ecc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da ogni responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura. Altresì la polizza

deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura. La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi;

- b) polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione;
- c) polizza a favore degli utenti fruitori del servizio idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del c.c. ed RCO. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità eventuale e conseguente all'attività espletata in conseguenza dell'incarico di cui trattasi.

Copia delle polizze a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio del servizio.

Art. 19) FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione diretta del concessionario dalle rette pagate dall'utenza per la fruizione del servizio;
- b) da bilancio comunale ivi comprese convenzioni stipulate dal Comune con terzi e da contributo annuale della Regione Lazio.

Art. 20) CORRISPETTIVI

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, con l'eccezione del mese di agosto, per ciascun utente inserito al nido, determinato dall'esito della gara. Detto corrispettivo verrà assoggettato a rivalutazione secondo indici ISTAT a partire dal secondo anno di concessione come indicato all'art. 31 del presente Capitolato. Il corrispettivo, per la parte relativa alla quota famiglia, deve essere versato direttamente dall'utente al concessionario. La restante parte, consistente nella quota comunale a bambino quale determinata dall'applicazione delle fasce ISEE per singolo utente, dovrà essere fatturata mensilmente al Comune, il quale assume l'impegno ad integrare la parte differenziale fino al completamento della somma a bambino derivante dal prezzo offerto. La fattura, corredata dei prospetti mensili aggiornati con la rilevazione delle presenze dei minori, deve riportare correttamente la differenza spettante al Comune. Il Comune fatturerà al concessionario, con l'eccezione del mese di agosto, il canone di concessione degli immobili per ciascun utente inserito pari ad € 79,50 al mese esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/2021, art. 10 n. 21, in quanto connessa al servizio di asilo nido. Detto corrispettivo verrà assoggettato a rivalutazione secondo indici ISTAT a partire dal secondo anno di concessione. Le somme indicate nelle fatture saranno contestualmente liquidate a favore della ditta aggiudicataria e accertate a favore del Comune entro 30 gg dalla data di presentazione

al protocollo. L'accettazione del meccanismo tariffario indicato dal Comune è obbligatoria in capo al concessionario. Il concessionario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio in oggetto (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi compresi nel prezzo offerto) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia (a titolo esemplificativo: servizi educativi supplementari oltre l'orario di apertura tra le 7,30 -16,00, apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), in aggiunta al servizio di asilo nido, è completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Art. 21) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale. Il concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Conseguentemente il concessionario curerà l'informazione e la formazione dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza del Comune. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

Art. 22) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà concordata con l'Amministrazione.

In caso contrario il concessionario, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto, previo incameramento della cauzione provvisoria, con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico dell'Aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del Codice.

Il Comune subordina la stipula del contratto ed il pagamento, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all'esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa.

Il concessionario dovrà attenersi agli adempimenti ed obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e

successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare alla produzione della dichiarazione con la quale si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente commessa, indicando il numero di conto corrente aziendale dedicato dove verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati mediante bonifico bancario o postale o altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23) GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il concessionario è obbligato a costituire, all'atto della stipulazione del contratto annuale, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di affidamento, salva possibilità di riduzione. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta della stazione appaltante e, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile (art. 103 del D.lgs 50/2016). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Art. 24) VERIFICHE E CONTROLLI

E' riconosciuta al Comune di Frascati ampia facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, anche in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in ogni momento, anche senza preavviso, di controllare e verificare il buon andamento del Servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato, ivi compresa la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative e del trattamento retributivo, oltre che il rispetto degli elementi offerti dal concessionario, ai fini della valutazione qualitativa dell'offerta.

Il concessionario dovrà fornire, a richiesta dell'Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti a proprio carico.

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche da cui risulti che il concessionario non è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il Comune di Frascati potrà procedere alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 25) SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n°146/90 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

In caso di sciopero del personale del Concessionario, dovrà essere data comunicazione al servizio comunale competente, con preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi, comunque, a concordare con la Stazione appaltante, in via straordinaria, adeguate soluzioni organizzative.

Il Concessionario non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Art. 26) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione del contratto a terzi, né di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente affidamento.

Art. 27) PENALITA'

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Qualora, a seguito delle verifiche e accertamenti effettuati dal Comune di Frascati, poste in essere ai sensi del presente capitolato, vengano accertate le inadempienze di seguito descritte, imputabili al concessionario, la Stazione appaltante, dopo aver notificato in precedenza gli addebiti stessi il concessionario applicherà le seguenti penali, che si intendono computate in base all'ammontare netto contrattuale, da applicarsi nella misura di seguito indicata moltiplicate per giornata di interesse:

- € 1.000,00 per ogni turno di lavoro in cui venga impiegato nello svolgimento del servizio, personale non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e dalla L.R. 7/2020;
- € 1.000,00 per mancato svolgimento del servizio, senza previa comunicazione scritta;
- € 500,00 per reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi;
- € 1.000,00 per la mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta, per ogni giorno di mancato servizio;
- € 500,00 per l'inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto, per ogni singola violazione accertata;
- € 500,00 per disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario;
- € 500,00 per la mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio (€ 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni

giorno di mancata sostituzione);

- € 500,00 minimo per riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato (€ 150,00 per ogni unità di personale mancante o non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione);
- € 500,00 per ogni comportamento non professionale accertato del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, (es. violazione dell'obbligo di riservatezza, aver arrecato disagio o pregiudizio agli utenti in carico, mancanza di rispetto e correttezza verso l'utente);
- € 500,00 per la mancata consegna nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente capitolato; Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo fax, delle inadempienze poste a carico del concessionario. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, il concessionario ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni.

Il Comune nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione al concessionario.

La stazione appaltante in caso di inadempienza ad una o più clausole contrattuali, provvederà, inoltre, a diffidare il concessionario, per iscritto mediante comunicazione inviata via fax, ad ottemperare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, agli obblighi previsti dalla vigente normativa, dal capitolato e dall'offerta tecnica, ove l'Aggiudicatario non provveda ad adempiere entro il termine suddetto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Resta in ogni caso salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti. In tal caso gli eventuali maggiori oneri sostenuti verranno addebitati al concessionario.

Art. 28) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 108 del D. lgs 50/2016 e dal presente capitolato e nei seguenti casi:

- gravi inadempienze normative;
- inosservanza del capitolato, del disciplinare e degli altri atti di gara;
- non conformità del servizio alla proposta operativa presentata in sede di gara;

- a seguito di diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora il concessionario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali;
- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni subiti e, se ciò non bastasse, di agire in giudizio per un risarcimento.

In sede di verifica finale dei servizi dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Al concessionario verranno addebitate le penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all'incameramento della cauzione prestata all'atto della firma del contratto. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'amministrazione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario concessionario.

Art. 29) CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e iniziativa imprenditoriale, il concessionario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dovrà impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente il personale attualmente in servizio promuovendo l'applicazione dei contratti di settore e la stabilità occupazionale del personale impiegato, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso la stazione appaltante per il periodo di durata della concessione del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzativo o di manodopera previste (Cons. Stato sez. III, n. 5598/2015 e sez. V sentenza n. 2637 del 26.05.2015, Tar Toscana sentenza n. 231 del 13.02.2017). A tal proposito si specifica che il personale attualmente impiegato nel servizio di asilo nido è indicato nell'allegato **Modello 1 (ATTUALE LIVELLO OCCUPAZIONALE)**.

Art. 30) CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Velletri.

Art. 31) PREZZI E REVISIONE PERIODICA

Il prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario è comprensivo di ogni spesa, inerente o direttamente conseguente alla fornitura, intendendosi in tal senso interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, per la perfetta esecuzione del contratto.

Per il primo anno educativo i corrispettivi saranno quelli offerti in sede di gara.

Dal 1° settembre dell'anno successivo all'affidamento, con cadenza annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La richiesta di revisione, debitamente documentata in relazione al servizio oggetto dell'appalto per la verifica da parte del RUP e del DEC sulla spettanza, dovrà essere presentata al Comune, dalla ditta aggiudicataria, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 luglio di ogni anno, a valere dal 1° settembre dello stesso anno.

L'adeguamento viene calcolato in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato a livello nazionale, elaborato dall'ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento alla data del 30 giugno dell'anno della richiesta di aumento rispetto al 30 giugno dell'anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del valore del contratto vigente.

Art. 32) ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 53 del D. lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. 7 agosto 2009 n. 241 e s.m.i. Il diritto di accesso è differito in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione salvo limiti giustificabili.

Art. 33) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile. Gli oneri fiscali derivanti dall'appalto e le spese di registrazione sono a carico del concessionario.

Art. 34) PRIVACY

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs.196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 35) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNALE

Responsabile del Procedimento - Ghirardi Angiolino - Comune di Frascati: protocollofrascati@legalmail.it;
[email: a.ghirardi@comune.frascati.rm.it](mailto:a.ghirardi@comune.frascati.rm.it) - tel. 0694184555

Il RUP comunale
Dott. Angiolino Ghirardi

Il Dirigente III Settore
Comune di Frascati
Dott.ssa Rita Fabi

Allegati:

- 1) Regolamento asili nido comunali e servizi educativi vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/04/2022;
- 2) Modello del personale attualmente impiegato prot. Comune 12775 del 6.3.2023.